

Processo civile - Contributi - Avviso di addebito - Notifica a mezzo posta - Validità ed efficacia.

Processo civile - Contributi - Opposizione ad avviso di addebito - Termine di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999 - Applicabilità - Ricorso depositato tardivamente - Inammissibilità.

Corte di Appello di Torino - 14.1.2015 n. 42 - Pres. Grillo Pasquarelli - Rel. Visaggi - C.d.C. T. S.n.c. (Avv.ti Trucco, Grattarola) - INPS SCCI S.p.a. (Avv.ti Parisi, Borla).

Ai sensi dell'art. 30, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, la notifica dell'avviso di addebito eseguita direttamente dall'INPS a mezzo posta, tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, è valida ed efficace.

La normativa in materia di opposizione a cartella esattoriale è applicabile alla fattispecie dell'avviso di addebito, rimanendo immutati la natura ed il regime dell'opposizione. Pertanto, il deposito del ricorso avverso l'avviso de quo oltre i termini di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 rende inammissibile l'opposizione.

FATTO - Con ricorso depositato il 10/10/2012 e diretto al Tribunale di Alessandria, la Casa di cura Dott. T. di V.T. & C. S.n.c., ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 30120120000907973000, notificato in data 7/6/2012, mediante il quale l'INPS aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 32.079,16 a titolo di contributi dovuti e non versati, per il periodo 1/10/2006-19/1/2010, con riferimento alla posizione lavorativa di due infermiere professionali (S.S. e G.V.) il cui rapporto di lavoro, a seguito di accertamento ispettivo (verbale 5/5/2010), era stato ritenuto di natura subordinata anziché di natura autonoma, come invece formalizzato con il contratto concluso tra le parti.

In via preliminare la società ricorrente ha eccepito, tra l'altro, l'inesistenza e/o la nullità della notifica, in quanto effettuata direttamente a mezzo posta senza relata di notifica, nonché l'inapplicabilità all'avviso di addebito, del termine perentorio previsto dall'art. 24, D.P.R. n. 46/99, ai fini dell'opposizione alla cartella di pagamento; nel merito la società ha quindi variamente contestato l'insussistenza dei presupposti della contribuzione ex adverso pretesa.

Costituendosi in giudizio l'INPS ha contestato la tardività dell'opposizione nonché le avverse deduzioni, chiedendo la reiezione dell'opposizione.

Con sentenza 18/7/2013 il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile, in quanto tardiva, condannando la casa di cura a rimborsare all'INPS le spese processuali.

Con ricorso depositato in data 25/11/2013 la Casa di cura S.n.c. ha proposto appello avverso la sentenza notificata in data 29/10/2013, reiterando sostanzialmente le difese già svolte, quanto alle questioni preliminari e alla natura autonoma delle posizioni lavorative considerate.

Con memoria 30/6/2014 l'INPS ha resistito chiedendo la reiezione dell'appello.

All'udienza di discussione del 14/1/2015 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

DIRITTO - Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, pacificamente tardiva, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 30, D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra Comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento." (comma 4); il Tribunale ha quindi ritenuto legittima la notifica diretta dell'avviso di addebito, a mezzo posta, come affermato dalla

S.C. con riferimento alla cartella esattoriale (Cass. n. 1091/2013, secondo la quale la cartella esattoriale notificata, anche direttamente dal concessionario, a mezzo posta mediante avviso di ricevimento, è valida ed efficace, ex art. 26, D.P.R. n. 602/1973, senz'altro adempimento dell'ufficiale postale se non quello di curare che, la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento).

Il Tribunale ha inoltre ritenuto applicabile alla fattispecie dell'avviso di addebito, la normativa in tema di opposizione a cartella esattoriale, rimanendo immutati la natura e il regime dell'opposizione.

L'appellante censura la decisione del Tribunale rilevando che la richiamata sentenza della S.C. n. 1091/2013 è bensì riferita alla notifica effettuata, ex art. 26, D.P.R. n. 602/1973 a mezzo posta, ma a quella eseguita direttamente dal concessionario e non, come nel caso di specie, dall'INPS ed, inoltre, seppure la notifica è avvenuta all'indirizzo esatto, la ricezione risulta operata da tale M., senza l'indicazione del ruolo che tale soggetto, ad essa appellante sconosciuto, avrebbe ricoperto per essere idoneo al recapito. Sostiene inoltre l'appellante che poiché l'art. 30, D.L. n. 78/2010 non menziona alcun termine perentorio, ai fini dell'opponibilità dell'avviso di addebito, a quest'ultimo non è applicabile la previsione di cui all'art. 24, D.P.R. n. 46/99.

I motivi sono infondati ed essendo connessi possono essere congiuntamente esaminati.

L'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 dispone che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”

Il testo della norma è chiaro: la disposizione infatti dapprima individua i soggetti che possono eseguire la notifica e nel periodo immediatamente successivo specifica che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata, evidentemente da tutti i soggetti elencati in difetto di espresse restrizioni soggettive.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della Polizia Municipale...), ma direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Trattasi in quest'ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001...” (Cass. n. 11708/2011).

L'art. 26, D.P.R. n. 602/1973 (notifica della cartella esattoriale) è norma speciale rispetto all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973 (notifiche in materia tributaria) e quest'ultimo risulta applicabile in materia di notifica di cartella esattoriale (per espresso richiamo della norma speciale; cfr. art. 26, commi III ed ultimo, del D.P.R. n. 602/1973) unicamente nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) e per quanto non regolato dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973.

Nel caso di specie certamente non si verte nella situazione di cui all'art. 140 c.p.c. e la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'agente della riscossione trova la sua espresa e completa disciplina nell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, nel quale non si rinviene previsione alcuna della necessità della redazione di relata di notifica ed, invero, la norma prevede altresì che: “...Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.

Come sopra esposto, e ritenuto dal primo Giudice, in proposito la S.C. si è reiteratamente espresa affermando che: “...la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la

seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione." (Cass. n. 6395/2014, Cass. n. 15250/2014, Cass. n. 2288/2011, Cass. n. 15948/2010, Cass. n. 14327/2009).

Non diversamente deve concludersi nel caso di specie atteso che l'art. 30, D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 dispone: "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento."(comma 4); "Ai fini del presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS, al titolo esecutivo emesso dallo stesso istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti di riscossione." (comma 14).

La circostanza che a prescegliere la notifica a mezzo posta sia stato l'Istituto anziché il Concessionario, non muta i termini di regolarità della notifica, posto che la legittimazione esclusiva degli altri soggetti, è prevista per le forme di notificazione diverse da quella a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nell'affermare che, in tema di notificazione a mezzo posta, secondo le disposizioni che regolano il servizio postale ordinario, la mancata specificazione sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario, non determina la nullità della notificazione (Cass. n. 270/12; Cass. n. 9111/12; Cass. n. 6395/14; Cass. n. 26864/14); ovviamente, resta salva la possibilità del destinatario di dimostrare l'assoluta estraneità del consegnatario, alla propria sfera personale o familiare, facoltà di cui l'odierno appellante non si è avvalso, a nulla rilevando la visura camerale prodotta.

Infine, come correttamente affermato dal primo Giudice, la normativa in tema di opposizione a cartella esattoriale è certamente applicabile alla fattispecie dell'avviso di addebito, che costituisce titolo esecutivo e contiene l'intimazione ad adempiere, oltre a quanto prescritto ex art. 30, comma 2, D.L. n. 78/2010. Tale normativa è chiara nel prevedere che, l'attività di riscossione, volta al recupero di somme a qualunque titolo dovute all'INPS, venga effettuata mediante la notifica di avviso di addebito, anziché mediante la precedente cartella di pagamento, rimanendo immutati la natura e il regime dell'opposizione, come chiaramente desumibile dall'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, sopra riportato.

Per le argomentazioni sopra esposte, l'appello deve essere respinto e le spese del grado poste a carico della parte soccombente, come liquidate in dispositivo; sussistono le condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

(Omissis)
